SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 6 OTTOBRE 1949

(17ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e rigetto dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati)

«Estensione, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri» **(N. 453-B)** *(Già approvato dal Senato)*:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 95, 96, 97
BERLINGUER, *relatore* 96, 97
RIZZO Gian Battista 96
PICCHIOTTI 96, 97
VARRIALE 97
GRAMEGNA 97

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Anfossi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Pietro, Fusco, Gramegna, Italia, Lussu, Magliano, Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Proli, Turco, Varriale, Vischia, Zelioli.

BERLINGUER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rigetto dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al disegno di legge: «Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri» (N. 453-B) *(Già approvato dal Senato).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al disegno di legge: «Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri».

Come la Commissione ricorderà, nella riunione precedente è stato deciso di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione sul disegno di legge in esame per approfondire, nel frattempo, lo studio della questione e per dar modo alla Presidenza della Commissione di prendere contatti col Ministero di grazia e giustizia e con quello del tesoro al fine di cercare di superare, se possibile, le difficoltà di ordine finanziario che sono state opposte all'approvazione della modificazione introdotta dalla Camera.

Debbo ora comunicare che il Ministro guardasigilli ha dichiarato che l'onere finanziario che deriverebbe all'erario in seguito alla modifica in discussione ammonterebbe a ben 4 miliardi; onere che, in modo assoluto, il Tesoro non sarebbe in grado di sopportare.

Quindi, anche se il Senato approvasse l'emendamento della Camera, la legge sarebbe dal Presidente della Repubblica rinviata con messaggio motivato al Parlamento in quanto contraria alla norma dell'articolo 81 della Costituzione.

Debbo inoltre fare osservare che gli stessi interessati, cioè gli agenti di custodia, hanno manifestato il desiderio di vedere approvato il provvedimento nel testo originario. Infatti, essi hanno già accumulato sei mesi di arretrati da riscuotere e preferiscono contentarsi di questa somma, anzichè di quella proposta dalla Camera dei deputati, che risulta così difficile da ottenere.

Stando così le cose, il Ministro prega la Commissione di voler rigettare l'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati.

BERLINGUER, *relatore*. Ho riesaminato attentamente il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508. A mio avviso, la razione viveri si sarebbe dovuta corrispondere agli agenti di custodia fin da allora, in quanto, ai sensi del predetto provvedimento, spettano agli agenti di custodia dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso tutte le competenze di cui godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri, ad esclusione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 6, e salve le concessioni particolari stabilite dal decreto n. 508.

PRESIDENTE. Il fatto è, però, che gli agenti di custodia non hanno fatto valere questo loro diritto.

BERLINGUER, *relatore*. Certamente gli agenti avrebbero dovuto far valere questo loro diritto. Non so se siano ancora in tempo per farlo valere e se, d'altra parte, l'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dal Governo non costituisca poi un ostacolo per far valere il diritto stesso. Ho voluto esprimere il mio parere al riguardo perchè, nell'eventualità che gli agenti di custodia vogliano ricorrere in sede giurisdizionale per il riconoscimento del loro diritto, nell'esaminare i lavori parlamentari, non si debba dire che il relatore della Commissione non ha esplicitamente riconosciuto il diritto in questione.

Tuttavia, per le ragioni che sono state esposte dal Presidente, non vedo come praticamente possiamo rendere operante l'emendamento proposto dalla Camera dei deputati: si verificherebbe che gli agenti, non solo non otterrebbero il pagamento degli arretrati, ma non usufruirebbero neppure immediatamente della somministrazione della razione viveri con decorrenza 1° aprile 1949.

Pertanto, sono costretto a proporre alla Commissione di insistere nell'approvazione del disegno di legge nel testo già presentato dal Governo e approvato dalla nostra Commissione.

RIZZO GIAN BATTISTA. Concordo con le ragioni di opportunità esposte dal collega Berlinguer per quanto riguarda il mantenimento del vecchio testo del disegno di legge. In relazione a queste ragioni di opportunità, proporrei, per non pregiudicare l'eventuale diritto degli agenti di custodia a ricorrere in sede giurisdizionale, di sopprimere qualsiasi data di decorrenza. Infatti lo stabilire un termine pregiudicherebbe la situazione degli interessati, perchè si direbbe che, avendo voluto il legislatore fissare una data, ha con ciò voluto evitare il riconoscimento di un diritto a riscuotere gli assegni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Rizzo complicherebbe ulteriormente la questione. A me sembra sufficiente che il relatore abbia messo in luce che, sia da parte sua, che da parte della Commissione, è riconosciuto il diritto degli agenti di custodia alla somministrazione della razione viveri fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale n. 508 e che, quindi, non s'intende in alcun modo pregiudicata la possibilità di adire le vie giudiziarie per il riconoscimento di questo diritto.

RIZZO GIAN BATTISTA. Non insisto.

PICCHIOTTI. Siccome il Presidente ha parlato di un desiderio degli interessati manifestato al Ministro di grazia e giustizia perchè il disegno di legge sia approvato nel testo

proposto dal Governo, devo far rilevare che invece ci sono pervenute molte lettere di agenti di custodia i quali rivendicano il loro diritto alla somministrazione della razione viveri fin dal 1945.

PRESIDENTE. Ripeto che la legge, se approvata nel testo emendato dalla Camera dei deputati, non sarà mai operante, perchè il Presidente della Repubblica sarà costretto a restituirla al Parlamento per l'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione. Prego quindi i colleghi di tenere presente questa circostanza.

VARRIALE. Io voglio portarmi su di un campo più alto e voglio domandare che necessità vi sia di emanare una nuova legge quando ve n'è già in vigore una, dolorosamente non applicata, la quale attribuisce agli agenti di custodia il diritto alla razione viveri.

Il collega Berlinguer ha già fatto presente che esiste un diritto subiettivo vantabile davanti al magistrato. Ora, se un debitore – sia esso lo Stato, una provincia, un comune – non paga il suo debito, è necessario fare una legge per costringerlo a pagare ? Francamente è questa una prassi che io apprendo per la prima volta nella mia lunga vita. Pertanto mi asterrò dal votare questo provvedimento per non pregiudicare i diritti di nessuno. Trovo però che costituisce una superfetazione questa seconda legge, in quanto non interessa affatto che vi sia o non vi sia la copertura dell'onere finanziario, dal momento che si tratta, da parte dello Stato, di pagare un debito.

BERLINGUER, *relatore*. Effettivamente, a me sembra che la norma dell'articolo 81 della Costituzione non sia applicabile in questo caso, perchè qui ci troviamo di fronte ad un provvedimento – il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508 – entrato in vigore prima della emanazione della Costituzione e che lo Stato era tenuto ad applicare immediatamente.

Si tratta, però, di cercare di soddisfare in pratica il diritto degli agenti di custodia. E, per quanto riguarda il futuro, l'approvazione di un'apposita legge supera tutte le eventuali difficoltà di ordine costituzionale. Circa gli arretrati, lasciando inalterata la decorrenza del 1° aprile 1949 stabilita dal primitivo testo del disegno di legge, rimane impregiudicata la facoltà per gli interessati di adire le vie giurisdizionali.

Sono, quindi, d'avviso che convenga mantenere il testo già approvato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora in votazione l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del disegno di legge.

GRAMEGNA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, in quanto, a mio giudizio, il testo primitivo, già approvato dalla nostra Commissione, mette gli agenti in condizione di non avere più gli arretrati.

VARRIALE. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

La riunione termina alle ore 10,35.